

Cassazione civile, sez. VI, 1 febbraio 2013, n. 2483 – Pres. Cicala, Rel. Di Blasi.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario	- Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore	- Consigliere -
Dott. IACOBELLIS Marcello	- Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino	- rel. Consigliere -
Dott. CARACCIOLO Giuseppe	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente sentenza

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO LINEA 4 SRL in Liquidazione, con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al ricorso e autorizzazione del G.D. del 26.01.2011, dagli Avv.ti MARTELLI Mario e Stefano Dalla Verità, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giuseppe Ferrari, 35 presso lo studio dell'Avv. Marco Vincenti;

- ricorrente -

contro

AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata nei relativi Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

- intimata -

avverso la sentenza n. 05/04/2010 della Commissione Tributaria Regionale di Bologna - Sezione n. 04, in data 19.01.2010, depositata il 15 febbraio 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 28 novembre 2012, dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito, per il Fallimento ricorrente, gli Avv.ti M. Martelli e Stefano Dalla Verità;

Presente il P.M., Dott. BASILE Tommaso, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Fallimento in epigrafe indicato ha impugnato in sede giurisdizionale gli avvisi di accertamento, relativi ad IVA, IRPEG ed IRAP dell'anno 1999 e ad IVA dell'anno 2001, nonché una cartella relativa ad IVA dell'anno 2000.

L'adita CTP di Bologna, previa riunione, rigettava i ricorsi, e la CTR, giusta decisione in epigrafe indicata, pronunciando sull'appello della contribuente, lo dichiarava inammissibile, ritenendo inidonea al fine, l'autorizzazione a stare in giudizio, rilasciata dal Giudice Delegato.

Il ricorso di legittimità è stato affidato a due mezzi.

L'Agenzia Entrate non ha svolto difese in questa sede, limitandosi a depositare atto di mera costituzione, ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza pubblica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTR è pervenuta alla rassegnata decisione, argomentando che, in base al R.D. n. 267 del 1942, art. 25, l'autorizzazione del Giudice Delegato al Curatore a stare in giudizio, "deve essere rilasciata per ogni grado" e "per l'appello, può essere rilasciata solamente dopo la decisione del Giudice di prime cure", non essendo possibile, "prima dell'emissione di quella sentenza, esprimere qualsivoglia valutazione relativa alla futura eventuale opportunità di impugnarla".

Con i due motivi, l'impugnata decisione viene censurata per erronea e/o falsa applicazione della L. Fall., artt. 25 e 31, nonché dell'art. 182 c.p.c..

Le questioni poste dal primo mezzo, vanno esaminate e decise nel solco di principi, espressione di consolidato orientamento giurisprudenziale.

E' stato, invero, deciso che "L'autorizzazione a promuovere un'azione giudiziaria, conferita, L. Fall., ex artt. 25 e 31, dal giudice delegato al curatore, copre, senza bisogno di specifica menzione, tutte le possibili pretese ed istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento del previsto obiettivo principale del giudizio cui l'autorizzazione si riferisce" e si è anche precisato, sia che a norma dell'art. 25 citato, unico requisito dell'atto autorizzatorio è la forma scritta, sia pure che eventuali dubbi in ordine alla rilevanza giuridica degli atti, vanno superati, alla stregua del principio di conservazione dell'atto giuridico di cui è espressione in materia processuale l'art. 159 cod. proc. civ. L'impugnata sentenza, decidendo e motivando nei termini di cui innanzi, non risulta in linea con i principi desumibili dalle indicate pronunce, stanti le pacifiche circostanze che, nel caso, l'autorizzazione del Giudice Delegato, per proporre ricorso avverso gli atti impositivi allegati alla istanza del Curatore, era stata rilasciata in forma scritta e, d'altronde, che il provvedimento autorizzatorio, emesso dal G.D., nel legittimare l'impugnativa dell'atto impositivo, allegato all'istanza, per ottenerne l'annullamento, specificava, ulteriormente, che l'autorizzazione concerneva "ogni fase e grado del giudizio", con obbligo di informativa successiva, cioè "all'esito delle singole fasi giudiziali".

Ritiene, ciò stante, il Collegio che la L. Fall., art. 25, interpretato in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con i principi desumibili dalle citate pronunce, legittimi il Giudice Delegato ad autorizzare, con unico provvedimento, il Curatore fallimentare ad agire o resistere in

tutti gli eventuali gradi del giudizio, per il conseguimento di un individuato interesse del Fallimento, valutato e ritenuto meritevole di tutela.

Non risulta ostare a tale interpretazione il disposto della L. Fall., art. 25, nella parte in cui prevede il rilascio dell'autorizzazione per ogni grado di giudizio, tenuto conto che l'interesse sotteso a tale disposizione, formalmente limitativa, risulta, egualmente tutelato laddove, come nel caso, il Giudice Delegato abbia, contestualmente, disposto che il Curatore renda puntuale informativa "all'esito di ciascuna fase processuale".

Deve, invero, ritenersi che, in siffatta ipotesi, il G.D. non solo abbia inteso manifestare l'intendimento di agire, occorrendo, in tutti i gradi processuali, per ottenere l'annullamento degli atti impositivi impugnati, ma pure che, tenendo conto dell'esigenza di avere contezza dell'esito dei gradi, onde potere, in ipotesi, manifestare volontà diversa da quella esplicitata nell'unico provvedimento autorizzatorio, abbia inteso soddisfare la stessa, facendo carico al Curatore di relazionare all'esito di ciascun grado del giudizio, per potere, in ipotesi, disporre tempestivamente di tutti gli elementi di valutazione.

Va, altresì, rilevato che è stato, pure, affermato che "L'autorizzazione del giudice delegato a promuovere azione giudiziale o a resistere all'altrui azione è da ritenersi condizione di efficacia dell'attività processuale del curatore, ne consegue la possibilità di sanatoria con effetto ex tunc, anche nel caso in cui l'autorizzazione ad agire o a resistere sia data nel successivo giudizio d'impugnazione".

Trattasi di principio, in ipotesi, applicabile al caso, risultando affermato in fattispecie analoga, in cui la Suprema Corte ha ritenuto che l'autorizzazione a resistere al ricorso per cassazione avesse effetto sanante dell'attività processuale svolta dal curatore nel giudizio di appello senza autorizzazione del giudice delegato; dagli atti di causa si evince, infatti, che il Curatore è stato autorizzato a proporre ricorso per Cassazione, giusto decreto del Giudice Delegato Dott. G.M. del 26.01.2011.

Il secondo motivo, con il quale si denuncia erronea o falsa applicazione dell'art. 182 c.p.c., proposto in via subordinata e del quale pur si colgono profili di fondatezza, resta assorbito.

Conclusivamente, va accolto il primo mezzo, con assorbimento del secondo motivo, e, per l'effetto, va cassata l'impugnata sentenza.

Il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR dell'Emilia Romagna, procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito e sulle spese del giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR dell'Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2013.